

**DELIBERAZIONE 5 APRILE 2018
220/2018/R/GAS**

**APPROVAZIONE DI PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE DELLA
SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1013^a riunione del 5 aprile 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, nonché indifferibile e urgente.

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento UE n. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2009, 137/02, e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 229/2012/R/gas) e il relativo Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale" o TISG;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 602/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 602/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 5 ottobre 2017, 670/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 670/2017/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2017, 782/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 782/2017/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2018, 43/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 43/2018/R/gas) e il relativo Allegato A recante la "Regolazione

della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 e per il periodo transitorio 2018-2019” (di seguito: RQTG);

- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 72/2018/R/gas);
- la comunicazione della Snam Rete Gas pervenuta in data 2 marzo 2018 (prot. Autorità 7406) e la relativa risposta del Direttore della Direzione Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale di pari data (prot. Autorità 7464);
- la comunicazione dell’Associazione Nazionale Industriali Gas (Anigas) pervenuta in data 12 marzo 2018 (prot. Autorità 11003);
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.a., come da ultimo approvato dall’Autorità (di seguito: Codice di rete).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, attribuisce all’Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto;
- con la deliberazione 670/2017/R/gas l’Autorità ha approvato prime disposizioni in tema di *settlement* gas in relazione alla determinazione delle partite fisiche ed economiche di aggiustamento per il periodo pregresso e sino all’entrata in vigore della nuova disciplina, rinviando a successivo provvedimento la definizione della quota di delta¹⁰ oggetto di compensazione rappresentata dal parametro $\gamma_{A,REMI,ric}$, ritenendo opportuna una sua valutazione su base pluriennale;
- successivamente, con la deliberazione 782/2017/R/gas è stato completato il quadro regolatorio di riferimento per la determinazione delle partite relative alle sessioni di aggiustamento concernenti il periodo pregresso e sino all’entrata in vigore della nuova disciplina, prevista per l’1 gennaio 2020 come stabilito dalla deliberazione 72/2018/R/gas.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’RQTG annovera tra gli indicatori di qualità commerciale del servizio di trasporto quello inerente al “tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità”, che si applica alle richieste di revisione sia della contabilità mensile sia della contabilità di conguaglio, ovvero - come chiarito nella relazione tecnica allegata alla deliberazione 602/2013/R/gas - rispettivamente alle sessioni di bilanciamento e di aggiustamento così come definite dalla deliberazione 229/2012/R/gas;
- il comma 34.1 dell’RQTG assegna al suddetto indicatore un livello specifico pari a 2 giorni lavorativi; ai fini del computo dei tempi di esecuzione delle

prestazioni soggette a livelli specifici non si tiene conto del giorno di ricevimento della richiesta;

- l'articolo 36 dell'RQTG riporta la disciplina in tema di indennizzi automatici e stabilisce che, in caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità per cause imputabili all'impresa di trasporto, quest'ultima è tenuta a corrispondere all'utente del servizio di trasporto un indennizzo automatico base pari a 2.500,00 euro tramite i meccanismi ordinari di fatturazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con lettera in data 4 aprile 2018, prot. Autorità 11784 del 5 aprile 2018, (di seguito: lettera prot. 11784) Snam Rete Gas ha inviato all'Autorità, in esito al processo di consultazione, la proposta di aggiornamento del proprio codice di rete finalizzata al recepimento di quanto indicato dalla predetta deliberazione 670/2017/R/gas;
- anche su specifica richiesta degli operatori, è stata inserita una finestra temporale a favore degli utenti per la presentazione di segnalazioni relative agli esiti delle sessioni di aggiustamento di 4 (quattro) giorni lavorativi.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con comunicazione del 2 marzo 2018 Snam Rete Gas ha informato gli uffici dell'Autorità di aver ricevuto una richiesta di prevedere 10 (dieci) giorni lavorativi successivi al 15 marzo 2018 come termine a disposizione delle imprese di distribuzione per la rettifica dei dati di competenza funzionali alla sessione di aggiustamento pluriennale che si terrà il prossimo mese di giugno; tale previsione comporta lo slittamento al 18 giugno 2018 del termine per la messa a disposizione degli esiti della sessione di aggiustamento di cui al comma 7.2 della deliberazione 670/2017/R/gas, ad oggi fissato all'11 giugno 2018;
- a seguito della risposta degli uffici dell'Autorità, che non hanno ravvisato criticità al riguardo ed hanno invitato Snam Rete Gas ad inserire le nuove tempistiche nella proposta di modifica del codice di rete funzionale all'attuazione della deliberazione 670/2017/R/gas, Snam Rete Gas ha prorogato la scadenza per la messa a disposizione delle imprese di distribuzione per la rettifica dei dati di competenza.

RITENUTO OPPORTUNO:

- alla luce del differente livello di complessità ed in considerazione della notevole mole di dati che sarà gestita nell'ambito della prima sessione di aggiustamento che si terrà il prossimo mese di giugno, distinguere la sessione di aggiustamento (inclusa nell'accezione di contabilità di conguaglio) dalla sessione di bilanciamento (inclusa nell'accezione di contabilità mensile), prevedendo per le

imprese di trasporto 5 (cinque) giorni lavorativi quale tempo massimo per la trasmissione delle risposte a richieste di revisione degli esiti della prossima sessione di aggiustamento, in deroga alla soprarichiamata regolazione in materia di cui all'RQTG; ciò anche al fine di garantire agli operatori una migliore valutazione di eventuali eccezioni sollevate;

- poi, sulla base di quanto emergerà in esito alla prossima sessione di aggiustamento, valutare il mantenimento di quanto previsto al precedente punto, portando l'attuale livello specifico a 5 (cinque) giorni lavorativi con riferimento a tutte le sessioni di aggiustamento, in considerazione del fatto che l'attuale tempistica di 2 (due) giorni lavorativi potrebbe rivelarsi non congrua per la gestione di richieste che riguardano più mesi e/o più anni, mentre è certamente adeguata in relazione alle sessioni di bilanciamento che hanno una cadenza mensile;
- per simmetria estendere a 5 (cinque) giorni lavorativi la finestra temporale introdotta da Snam Rete Gas a favore degli utenti per l'invio delle richieste.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- aggiornare il comma 7.2 della deliberazione 670/2017/R/gas, portando il termine dell'11 giugno al 18 giugno 2018;
- considerare, fermo restando quanto precisato ai precedenti ritenuti, positivamente verificata e conseguentemente da approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del codice di rete nella versione presentata da Snam Rete Gas con lettera prot. 11784

DELIBERA

1. di approvare nei termini di cui in motivazione, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del codice di rete trasmessa da Snam Rete Gas con lettera prot. 11784 ed allegata al presente provvedimento (*Allegato A*) fatto salvo quanto disposto al successivo punto 2.;
2. in deroga a quanto previsto dall'RQTG, solo con riferimento alla prima sessione di aggiustamento che si terrà il prossimo mese di giugno, di prevedere per le imprese di trasporto 5 (cinque) giorni lavorativi quale tempo massimo per la trasmissione delle risposte a richieste di revisione degli esiti e, ugualmente, stabilire che sia riconosciuta agli utenti una finestra temporale di 5 (cinque) giorni lavorativi per l'invio delle medesime;
3. al comma 7.2 della deliberazione 670/2017/R/gas le parole "all'11" sono sostituite con le parole "al 18";
4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Snam Rete Gas in persona del legale rappresentante pro tempore;

5. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 670/2017/R/gas come risultante dalle modifiche di cui al precedente punto 3, nonché la versione aggiornata del codice di rete, come risultante dalle modifiche di cui ai precedenti punti 1. e 2. sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

5 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni